



COMUNE DI CORBOLA

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI CORBOLA

Alleg. del C. C. n. 170

del 17/10/87

manifesta con deliber. c.c.
n. 71 del 29/6/91

R E G O L A M E N T O

D I

P O L I Z I A

R U R A L E

C A P O I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1

Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art. 2

Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art. 3

Disimpegno del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e agenti di polizia municipale nonchè dagli Ufficiali e agenti di P.G. a norma dell'art. 221 del C.P.-

Art. 4

Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che ai sensi dell'art. 153 del T.U. legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n° 148, sono demandati in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all' allegato F, e del vigente Codice della strada (R.D. 8 dicembre 1933, n° 1740 - per la parte rimasta in vigore - e D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393).

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

C A P O II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5

Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Art. 6

Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso dal Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'opo richieste.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 7

Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 8

Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsiasi specie

Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 9

Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 10

Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinata da leggi e

regol
Nor
Per l
ti re
ciale

regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. per la caccia vulgona, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

Art. 15

Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 16

Latrine

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di carni impermeabili, deve sboccare in vasche biologiche e bottino chiuso o, se munita di depuratore in fossi in aperta campagna. Sono proibite le latrine nei cortili, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.

Art. 17

Stalle

Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità agli artt. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 e successive modifiche ed integrazioni e della legge Regionale 5.03.1985, n° 24.-

Art. 18

Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con pareti e platea impermeabili munite di pozzetti a tenuta per i liquidi.

Le concimaie debbono essere costruite lontane almeno 50 metri dalle abitazioni o dai dormitori, dalle strade, nonché dai corsi d'acqua dai pozzi dalle condutture e depositi di acque potabili.

La vuotatura delle concimaie deve essere eseguita con mezzi che non consentano lo spargimento al suolo del letame.

Art. 19

Scarichi provenienti da allevamenti zootecnici

Tutti coloro che intendono far ricorso allo spandimento, ad uso agronomico, delle deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici devono presentare domanda al Sindaco corredata dalla seguente documentazione:

- a)- numero degli animali allevati e tipo di allevamento praticato;
- b)- ubicazione, estensione, proprietà della superficie agricola disponibile;
- c)- piano di smaltimento dettagliato con le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie e delle vasche;
- d)- modalità sul trasporto delle deiezioni dalle zone di maturazione al suolo agricolo;

e)- le colture in rotazione sui terreni in cui si intende effettuare lo spandimento;

f)- l'assorbibilità relativa all'incorporazione nella soffice del terreno, alla sua permeabilità in base alla resistività, alla sua pendenza, alla profondità della falda freatica.

Lo spandimento dei liquori deve avvenire in modo da evitare impallimenti e miscelamenti e deve essere evitato nei periodi di pioggia. L'interramento del liquore deve avvenire entro un tempo massimo di 24 ore.-

L'eterologazione viene concessa dal Sindaco; può essere revocata a qualsiasi momento qualora il competente servizio di vigilanza accerti la inottemperanza alle norme del presente regolamento.-

Art. 90

Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi né assicurati ad idonea catenella.-

C A P O IV

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art. 21

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 22

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi ^{che obbligatoriamente devono fiancheggiare} delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 23

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno 10 (dieci) metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno 3 (tre) metri; per le viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno un metro e mezzo.

Art. 24

Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali,

nonchè la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

Art. 25

Recisioni di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.

Art. 26

Distanze delle colture dalle strade comunali

I proprietari di fondi confinanti con le strade comunali sono obbligati a tenere una distanza minima di almeno un metro e mezzo dalla carreggiata stradale. Nelle curve e nelle strettoie per la coltura del mais e per tutti i tipi di essenze arboree, al fine di garantire una maggiore visuale e un migliore scorrimento della circolazione stradale la distanza minima è fissata in metri tre.-

Art. 27

Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

Art. 28

Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

C A P O V

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 29

Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

- a)- nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n° 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
- b)- salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n° 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n° 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n° 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.-

Art. 30

Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

C A P O V I
MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 31

Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n° 320 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunicazione a mezzo degli abbeveratori e dei corsi d'acqua.-

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.-

Art. 33

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n° 320 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 34

Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione e intonacate.-

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.-

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.-

Ci
col
chè
ni
cia
Qu
put
ne
e c
sec

Ne
di
car

C A P O V I I

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA'
ALTRUI.

Art. 35

Culture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, pur ch^e la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 36

Accensione fuochi

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

C A P O V I I I

S A N Z I O N I

Art. 37

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 4000

ad un massimo di L. 1000.000

Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n° 1383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perchè non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689.-

Art. 38

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5 febbraio 1915, n° 138 l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 39

Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge comunale e provinciale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da L. 4000 a L. 1000.000.

Art. 40

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione non possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose steg

se appartengono a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.81, n° 689 e del D.P.R. 22.7.1982, n° 571.-

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 41

Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a)- per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b)- per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c)- per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

Art. 42

Risarcimento danni

Nel caso che la trasgressione abbia recato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 37 alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce.-

C A P O IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina la seconda pubblicazione prescritta dall'art. 62 T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n° 383 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

I N D I C E

C A P O I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITÀ

Art.	1	-Limiti del regolamento.	pag.	1
"	2	-Oggetto del servizio di Polizia rurale.	"	1
"	3	-Disimpegno del servizio di Polizia rurale	"	1
"	4	-Ordinanze del Sindaco	"	1

C A P O II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art.	5	-Pascolo degli animali	pag.	2
"	6	-Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati.	"	2
"	7	-Sanzioni per pascolo abusivo.	"	2
"	8	-Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsiasi specie.	"	2
"	9	-Pascolo in ore notturne	"	2
"	10	-Esercizio di caccia e pesca	"	2

C A P O III

CASE COLONICHE

Art.	11	-Costruzione di case coloniche	pag.	4
"	12	-Igiene delle case coloniche	"	4
"	13	-Prevenzioni antincendio	"	4
"	14	-Depositi di esplosivi e infiammabili.	"	4
"	15	-Incameramento delle acque piovane	"	5
"	16	-Latrine	"	5
"	17	-Stalle	"	5
"	18	-Concimaie	"	5
"	19	-Scarichi provenienti da allevamenti zootecnici.	"	5
"	20	-Cani a guardia di edifici rurali.	"	6

C A P O IV

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI
PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art.	21	-Divieto di impedire il libero deflusso delle acque. pag.	7	
"	22	-Spurgo di fossi e canali.	"	7
"	23	-Distanze per fossi, canali ed alberi.	"	7
"	24	-Abbeveratoi per animali	"	7
"	25	-Recisioni di rami protesi e radici.	"	8
"	26	-Distanze delle colture dalle strade comunali.	"	8
"	27	-Aratura dei terreni.	"	8
"	28	-Spigolature.	"	8

C A P O V

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI
NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art.	29	-Difesa contro le malattie delle piante -		
		Denuncia obbligatoriapag.	9
"	30	-Cartelli per esche avvelenate.	"	9

C A P O VI

MALATTIE DEL BESTIAME

Art.	31	-Obbligo di denuncia.pag.	10
"	32	-Isolamento per malattie contagiose.	"	10
"	33	-Seppellimento di animali morti per malattie in fettive.	"	10
"	34	-Igiene delle stalle.	"	10

C A P O VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA
TRANQUILLITA' ALTRUI

Art.	35	-Culture agrarie - Limitazioni.pag.	11
"	36	-Accensione di fuochi.	"	11

C A P O VIII

S A N Z I O N I

Art.	37	-Accertamento delle violazioni e sanzioni.pag.	12
"	38	-Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio.	"	12
"	39	-Inesecuzione di ordinanza.	"	12
"	40	-Sequestro e custodia di cose	"	12
"	41	-Sospensione delle autorizzazioni	"	13
"	42	-Risarcimento danni.	"	13

C A P O IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.	43	-Entrata in vigore del regolamento.pag.	14
------	----	---	-------	----